DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 marzo 2020, n. 404

DGR n. 282 del 05/03/2020 "Disposizioni conseguenti all'adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale". Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per le operazioni ammesse a finanziamento in esito a provvedimenti adottati dalla Sezione Promozione e Tutela per il lavoro.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

RILEVATO che, in esito all'adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell'attuazione della Programmazione regionale in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d'interesse regionali, tanto gli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro I termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d'obbligo all'uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dai beneficiari;

CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l'altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020 - in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all'art. 2 del ridetto decreto, che le disposizioni in parola "producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020";

VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell'Anpal aventi ad oggetto "Progetti formativi Fse - formazione a distanza" ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020 della Direzione Generale per l'occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;

CONFERMATA l'obbligatorietà di gestire le attività finanziate esclusivamente per via telematica attraverso i servizi attivi sul portale www.sistema.puglia.it alla pagina "MI FORMO E LAVORO";

Tutto ciò premesso e considerato, con l'adozione del presente provvedimento si procede (i) ad autorizzare i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga al divieto contenuto nell'avviso pubblico denominato Mi formo e lavoro approvato giusta d.d. n. 383 del 03 luglio 2018, il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative. Tale autorizzazione si intende riferita ai soli percorsi formativi che non prevedono la realizzazione di attività laboratoriali. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; (ii) a stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui al punto che precede costituisce una facoltà riconosciuta agli enti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo; (iii) a stabilire che il soggetto beneficiario garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata; (iv) a stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning; (v) a disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità; (vi) a disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona debbano caricare, nell'apposita sezione di Sistema Puglia, una comunicazione, conforme all'allegato "A" al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi; (vii) a stabilire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo, che la FAD sincrona sia documentata sia dal registro didattico generato da Sistema Puglia che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente, tutor e direttore del corso sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi; (viii) a stabilire che, in deroga alle previsioni contenute alle lettere g) ed h) di pagina 4 dello schema di atto unilaterale, la scelta dei docenti, tutor e la generazione del registro delle attività potrà essere effettuata a partire dalle ore 00.00 del giorno precedente e non oltre l'avvio dell'attività giornaliera e il registro dovrà essere, a consuntivo, scansionato ed inviato, attraverso la piattaforma informatica di Sistema Puglia, entro e non oltre le ore 23.59 del secondo giorno successivo al termine giornaliero delle attività unitamente alla griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD di cui al punto che precede e ai log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi; (ix) a disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; (x) stabilire che il ricorso alla FAD sincrona sia accessibile a far data dalle ore 10.00 del 24/03/2020, utilizzando la funzione **"Comunicazione FAD Sincrona"** del **"RIQUADRO G - Gestione Calendari"**, disponibile nella pagina Mi Formo e Lavoro (link diretto http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/miformoelavoro) - sezione **"Procedura Telematica - Linea A"** del portale **sistema.puglia.it**

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

- di autorizzare i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga al divieto contenuto nell'avviso pubblico denominato *Mi formo e lavoro* approvato giusta d.d. n. 383 del 03 luglio 2018, il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative. Tale autorizzazione si intende riferita ai soli percorsi formativi che non prevedono la realizzazione di attività laboratoriali. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- di stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui al punto che precede costituisce una facoltà riconosciuta agli enti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
- di stabilire che il soggetto beneficiario garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata;
- di stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
- di disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- di disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona debbano caricare, nell'apposita sezione di Sistema Puglia, una comunicazione, conforme all'allegato "A" al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da

docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;

- di stabilire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo, che la FAD sincrona sia documentata sia dal registro didattico generato da Sistema Puglia che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente, tutor e direttore del corso sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi;
- di stabilire che, in deroga alle previsioni contenute alle lettere g) ed h) di pagina 4 dello schema di atto unilaterale, la scelta dei docenti, tutor e la generazione del registro delle attività potrà essere effettuata a partire dalle ore 00.00 del giorno precedente e non oltre l'avvio dell'attività giornaliera e il registro dovrà essere, a consuntivo, scansionato ed inviato, attraverso la piattaforma informatica di Sistema Puglia, entro e non oltre le ore 23.59 del secondo giorno successivo al termine giornaliero delle attività unitamente alla griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD di cui al punto che precede e ai log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi;
- di disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; di stabilire che il ricorso alla FAD sincrona sia accessibile a far data dalle ore 10.00 del 24/03/2020, utilizzando la funzione "Comunicazione FAD Sincrona" del "RIQUADRO G Gestione Calendari", disponibile nella pagina Mi Formo e Lavoro (link diretto http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/miformoelavoro) sezione "Procedura Telematica Linea A" del portale sistema.puglia.it

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 10 pagine;

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale <u>www.sistema.puglia.it</u>, nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica all'Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.

Il dirigente della Sezione dott.ssa Luisa Anna Fiore

Allegato "A"









Spett.le Regione Puglia Sezione Promozione e tutela del lavoro Via Corigliano 1 70132 BARI

5	FESR FSE 2014/2020. As		•	
II/la sottoscritto/a			, nato/a a	i
e re	esidente in	Via		in qualità di Legale
rappresentante dell'Org	anismo formativo			, con sede legale in
alla via ,	/piazza ı	n	cf/p.iva	i
quale, ai sensi e per gli ef	fetti di quanto disposto dal di	PR n. 445/2000, o	dichiara la veridicit	à dei dati sopra riportati;
	<u>PRI</u>	EMESSO CHE		
formo e lavoro" a	one e Tutela del Lavoro della dottato approvato giusta d _ del//, pubblicata s	i.d. n. 383 del	03 luglio 2018,	ha approvato con propria
3	e sopra individuato e rappre	esentato, risulta u	utilmente inserito	nel precitato elenco per la
realizzazione del cors	so denominato il q	quale, così come c	dettagliato nell'ista	anza di candidatura prodotta
non prevede la realiz	zazione di parte delle attività	formative presso	laboratori;	
		DICHIARA CHE	<u> </u>	
· ·	ismo di formazione intende			D attraverso l'utilizzo della
	a piattaforma garantisce un s			e e-learning (LMS - Learning
Management Systen	n) in grado di monitorare e di d	certificare l'attivit	tà realizzata;	
✓ la piattaforma garan	tisce tutoraggio on-line, assis	tenza informatica	a, presenza di vali	di meccanismi di tracciabilità
delle frequenze des	li allievi e delle attività svolt	te da docenti e	tutor nonché disr	nonihilità dei rieniloghi degl

- accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale;
- ✓ l'attività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;

SI IMPEGNA A

- ✓ garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- ✓ garantire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo, che la FAD sincrona sia documentata sia dal registro didattico generato da Sistema Puglia che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente, tutor e direttore del corso sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi;
- ✓ garantire che, in deroga alle previsioni contenute alle lettere g) ed h) di pagina 4 dello schema di atto unilaterale, la scelta dei docenti, tutor e la generazione del registro delle attività potrà essere effettuata a partire dalle ore 00.00 del giorno precedente e non oltre l'avvio dell'attività giornaliera e il registro dovrà essere, a consuntivo, scansionato ed inviato, attraverso la piattaforma informatica di Sistema Puglia, entro e non oltre le ore 23.59 del secondo giorno successivo al termine giornaliero delle attività unitamente alla griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD di cui al punto che precede e ai log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi;
- ✓ in relazione alle operazioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, garantire l'accesso alla piattaforma FAD alla Regione Puglia attraverso il rilascio delle seguenti credenziali ______ al fine di consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

DICHIARA

✓	con	riferimento	ai	metodi	di	verifica	dei	risultati	di	apprendimento	conseguiti	dagli	allievi,	che

Firma digitale del legale rappresentante